



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II Ordinamenti scolastici - Istruzione non statale
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici Scuole Statali I e II Ciclo
Ai Coordinatori Didattici Scuole Paritarie II Ciclo

e p.c. Ai Dirigenti AA.TT. Potenza e Matera
Ai Dirigenti Tecnici

OGGETTO: Esame di Stato II ciclo di istruzione - OM n. 67 del 31/03/2025 **ELEMENTI DI NOVITA'**

Si fa seguito alla pubblicazione dell'OM n. 67/2025, già inoltrata alle istituzioni scolastiche, che definisce per l'anno scolastico 2024/2025 le modalità di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione, della quale si ritiene opportuno evidenziare le novità introdotte.

Ammissione candidati interni - Valutazione del comportamento

La Legge n. 150/2024 *Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati* ha modificato l'art.13 del D.l.vo n. 62/2017. All'art. 13, c.2, lettera d) sono stati, infatti, aggiunti i seguenti periodi: *Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.*

La sopracitata Legge n. 150/2024 ha, pertanto, attribuito un maggior **peso** al voto di **comportamento** in relazione all'Esame di Stato. Tale innovazione è confluita nell'OM n. 67/2025, che all'art. 3, c.1, lettera a), punto iv) afferma quanto segue *Nel caso di valutazione del comportamento **pari a sei decimi**, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d.lgs. 62/2017 - introdotto dall'art.1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali.*

Attribuzione credito scolastico candidati interni

L'art. 15, c. 2bis del D.l.vo n.62/2017, introdotto dall'art. 1, c.1, lettera d) della sopracitata Legge n. 150/2024, prevede che il **punteggio più alto** nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della **media dei voti** riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito **se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi**. Tale disposizione trova applicazione anche ai fini del calcolo del credito degli studenti frequentanti, nel corrente anno scolastico, il terzultimo e penultimo anno. Anche tale innovazione è confluita nell'OM n. 67/2025, che all'art.11, c.1 afferma: *L'art. 15, co. 2bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dall'art. 1, co. 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, prevede che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito **se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi**. Tale disposizione trova applicazione anche ai fini del calcolo del credito degli studenti frequentanti, nel corrente anno scolastico, il terzultimo e penultimo anno.*

L'OM n. 67/2025 precisa, dunque, che la disposizione riguarda gli studenti di ultimo, penultimo e terzultimo anno. Per gli studenti dell'ultimo anno il credito assegnato nei due anni precedenti rimane **invariato**.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II Ordinamenti scolastici - Istruzione non statale
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

Per il candidato interno all'Esame di Stato, il voto di comportamento dell'anno in corso, pertanto, inciderà sul calcolo del credito, mentre per il terzo ed il quarto anno varrà il credito già maturato.

Ammissione studenti che hanno svolto parte della carriera scolastica in sistemi formativi stranieri

L'OM n. 67/2024 all'art. 3, c.2, ultimo periodo specifica quanto segue *L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è disposta **anche** in mancanza del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti di **nazionalità italiana o straniera** i quali, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del Testo unico, **sono stati regolarmente iscritti al percorso di studi** avendo svolto parte della propria carriera scolastica presso sistemi formativi stranieri che **non** contemplano il rilascio del **titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione**.* Si precisa che tale questione, per i soli studenti con cittadinanza non italiana, era già stata chiarita con la Nota n. 465 del 27/01/2012. L'OM n. 67/2025, nel confermare quanto riportato nella precitata nota, precisa che tale interpretazione vale anche per gli studenti di nazionalità italiana, che hanno svolto parte della loro carriera scolastica presso sistemi formativi stranieri che non contemplano il rilascio del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Svolgimento PCTO - Requisito obbligatorio candidati interni ed esterni

L'OM n. 67/2025 all'art. 3, punto a), lettera iii) precisa che lo **svolgimento** dei PCTO, secondo quando previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso, costituisce per i candidati interni **requisito** di ammissione alla Esame di Stato. All'art. 4, c.3 specifica che *Ai sensi dell'art. 14, comma 3, ultimo periodo del d.lgs. 62/2017, l'ammissione all'esame di Stato dei candidati esterni è altresì subordinata alla partecipazione alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili ai PCTO, come definite dall'art. 2 del D.M. 12 novembre 2024, n. 226. Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l'esame di Stato. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del D.M. 12 novembre 2024, n. 226, i candidati esterni possono integrare la dichiarazione presentata all'atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo 2025 presentando, entro e non oltre il 20 aprile 2025, direttamente all'istituzione scolastica cui sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte.* Inoltre l'ordinanza, all'art. 5, c.2 precisa che, ai sensi dell'art. 7 del DM n. 226/2024, *il consiglio della classe dell'istituzione scolastica, statale o paritaria, collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato, dinanzi alla quale sarà sostenuto l'esame preliminare, **accerta e valuta** lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi **positivamente**, dei PCTO e delle attività assimilabili ai PCTO, ed esprime il proprio parere sulla **validità** di dette esperienze, anche in termini **quantitativi** e di **competenze** acquisite, da comunicare al candidato esterno, con modalità individuate dall'istituzione scolastica, almeno **quindici** giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare. Nel caso in cui dal citato parere risulti lo svolgimento di attività **non** sufficienti a raggiungere il monte ore minimo previsto dall'art. 5, co.2, del d.m. 226 del 2024, il candidato esterno **non** è ammesso all'esame preliminare.* A tale riguardo preme sottolineare che, trattandosi di un adempimento nuovo per i candidati esterni, è opportuno che i consigli di classe, nell'attività di accertamento e valutazione, fermo restando il rispetto della normativa di riferimento, valorizzino il più possibile le competenze trasversali conseguite, anche laddove non si registri una totale corrispondenza, in termini di coerenza, delle attività svolte con l'indirizzo di studi prescelto.

Si rammenta che nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti lo svolgimento di PCTO o attività assimilabili **non** costituisce un requisito **obbligatorio** per l'ammissione all'Esame di Stato. Infatti, la stessa OM n. 67/2025, all'art. 22, c.8, lettera b) precisa che *per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II Ordinamenti scolastici - Istruzione non statale
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

Ammissione candidati interni - Valutazione delle discipline

Si richiama la Nota prot. n. 13946 del 3/4/2025 che, in riferimento ai **chiarimenti** forniti in materia di requisiti di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione, precisa che le disposizioni di cui alla Legge n.150/2024 di modifica dell'art.13 del D.l.vo n. 62/2017 sono intervenute **esclusivamente** sulla tematica della **valutazione** del **comportamento**, in relazione agli scrutini finali e all'Esame di Stato, **senza** riguardare in alcun modo le previsioni relative alla **valutazione** delle **discipline** ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato. Pertanto, per quanto attiene alla valutazione delle discipline, restano ferme le disposizioni contenute nell'art.13, c.2, lettera d) del medesimo D.l.vo che prevedono che siano ammessi all'Esame di Stato conclusivo del II ciclo d'istruzione i candidati interni che conseguano una votazione **non** inferiore ai sei decimi in **ciascuna** disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, secondo l'ordinamento vigente, e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e dispongono, inoltre, che soltanto in caso di votazione inferiore a sei decimi in **una** disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe possa deliberare, con adeguata **motivazione**, l'ammissione all'Esame.

Considerata la rilevanza delle novità introdotte, si raccomanda un articolato e compiuto approfondimento dei riferimenti normativi richiamati.

IL DIRIGENTE
Claudia DATENA